

Sentenza n. 117 depositata l'1 giugno 2018

Materia: Tutela della salute, governo del territorio, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lett.e), terzo comma, e 120, secondo comma**, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: **Art. 1** della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017): **Comma 4, lettere a), b) e c); Comma 8; Comma 10; Comma 30**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

La legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017) contiene disposizioni, verso le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale.

Per esigenze di sinteticità e semplicità espositiva è opportuno esaminare distintamente i **commi 4, lettere a), b) e c), 8 e 10, dell'art. 1** della legge impugnata, che dispongono in materia sanitaria, dal **comma 30, del medesimo art. 1** che, invece, interviene legislativamente nelle materie governo del territorio, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

In breve, i tre suddetti commi, che dispongono in ambito sanitario (competenza legislativa regionale concorrente), stabiliscono *l'incremento di prestazioni [ospedaliere] aggiuntive a quelle già erogate* (comma 10), la soddisfazione del fabbisogno sanitario e socio sanitario della programmazione regionale *attraverso l'accreditamento delle strutture private* (comma 4, lettere a), b) e c)), la proroga, ad opera della competente ASL, dei termini *per gli adempimenti intermedi* [relativi alle procedure di aggregazione dei laboratori di analisi] *previsti dai decreti* del Commissario ad acta per il rientro della spesa sanitaria (comma 8).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le richiamate disposizioni, sollevando questioni di legittimità costituzionale per i seguenti motivi:

- La Regione Campania ha adottato disposizioni in ambito sanitario, afferente alla competenza legislativa regionale concorrente, intervenendo unilateralmente, senza la necessaria intesa, richiesta, in materia, dal principio di leale collaborazione, costituzionalmente previsto tra Stato e Regioni (Intesa forte), violando gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;
- Il contenuto delle disposizioni interferisce con le funzioni esercitate dal Commissario Straordinario nominato dal Governo per il risanamento del disavanzo sanitario regionale, violando l'art.120, secondo comma, della Costituzione;

- Il contenuto delle disposizioni viola gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., secondo i quali, non possono essere stabilite *nuove spese* in sede di approvazione di Bilancio e deve essere rispettato il principio della *perequazione delle risorse finanziarie*.

Le disposizioni impugnate, pur con contenuti diversi tra loro, presentano problematiche analoghe, relativamente alle quali, la Corte ha accolto le censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, riaffermando che, nella Regione commissariata per il risanamento dal disavanzo sanitario, la funzione del Commissario ad acta è di *assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (LEA); che gli organi regionali non possono interferire, neppure in via legislativa e potenziale, con l'esercizio dei poteri del suddetto Commissario*.

Con la presente sentenza, inoltre, la Corte ha definito ulteriormente il ruolo della Regione commissariata per il risanamento del disavanzo sanitario, precisando che *“Tale ruolo non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale...”*.

In riferimento **al comma 30 dell'art.1**, della legge campana n.10 del 2017 (che vieta la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affidamento delle rocce carboniche), il Presidente del Consiglio ha sollevato questione di legittimità costituzionale per aver la Regione legiferato unilateralmente nelle materie (rientranti nella competenza regionale concorrente) *governo del territorio, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, senza l'adozione della previa intesa con lo Stato - richiesta quest'ultima dal principio di leale collaborazione - violando, pertanto, gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

La Corte ha accolto quest'ultima censura del ricorrente, anche in relazione alla norma interposta (anch'essa richiamata nel ricorso), contenuta nell'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n.239 del 2004, ai sensi della quale, le determinazioni inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, sono adottate dallo Stato d'intesa con le Regioni interessate.

Per la Corte, la preclusione delle suddette attività, prevista unilateralmente dalla disposizione regionale contrasta con il principio *“che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative”* (sentenza n.117 del 2013). Viene affermata, pertanto, la necessità di un'intesa forte in ossequio al principio della leale collaborazione tra Stato – Regioni e la sopra citata norma statale interposta.

Per questi motivi, è stata dichiarato illegittimo anche il comma 30, dell'art.1, della legge campana n.10 del 2017.